

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3535 del 11/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: CARROZZERIA LUCCA ENZO & C. SNC. ATTIVITÀ: "RIPARAZIONE CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELL'ORSINA N. 7/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3708 del 11/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: CARROZZERIA LUCCA ENZO & C. SNC.

ATTIVITÀ: "RIPARAZIONE CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELL'ORSINA N. 7/C.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 52 del 12/01/2006 con la quale la ditta CARROZZERIA LUCCA ENZO & C. SNC è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 12,13, 15 lett a) del DPR 203/1988 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione e verniciatura carrozzerie di autoveicoli svolta in Comune di Piacenza, Via dell'Orsina n. 7/C;
- la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 424 del 06/03/2007 con la quale la è stata aggiornata la suddetta determinazione dirigenziale n. 52/2006, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta CARROZZERIA LUCCA ENZO & C. SNC, (P.I. 00845060334), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 54881 del 01/04/2022, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione carrozzerie

di autoveicoli”, svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via dell’Orsina n. 7/C, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell’art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l’impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 65228 del 20/04/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 66915 del 22/04/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della predetta legge, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 77256 del 09/05/2022 questa Agenzia ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 87867 del 26/05/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 90070 del 30/05/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 30/06/2022 Sinadoc 14580/2022) risulta che:

- le emissioni derivano:
 - da E1 cabina forno di verniciatura in cui viene svolta anche la stuccatura;
 - da E2 generatore di aria calda a gasolio della potenza di 232 kWt, tale da farlo rientrare tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - da E3 grigliato aspirante di carteggiatura;
 - dal lavaggio pezzi ed attrezzature svolta sotto aspirazione per evitare emissioni diffuse; in particolare, le operazioni sono svolte in prossimità dell’impianto di verniciatura generante l’emissione convogliata E1;
- l’input di COV derivanti dai prodotti vernicianti, stucco e diluenti, compreso il consumo del diluenti per il lavaggio, è pari a circa 452 kg/anno;
- il consumo massimo giornaliero dichiarato di prodotti vernicianti, stucco e diluenti è pari a 4,5 kg/g con un consumo medio giornaliero di 3,5 kg/g;
- la ditta dichiara di non rientrare nell’ambito di applicazione del comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 167331 del 27/05/2022 (prot. Arpae n. 89257 del 30/05/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;
- nota prot. n. 94690 del 08/06/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice “emissioni in atmosfera”;
- nota prot. n. 75221 del 16/06/2022 (prot. Arpae n. 100050 del 16/06/2022) - Comune di Piacenza: parere favorevole relativamente alle matrici “emissioni in atmosfera” ed “impatto acustico”;

Ritenuto, in relazione all’istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l’adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CARROZZERIA LUCCA ENZO & C. SNC (P.I. 00845060334), con sede legale a Piacenza (PC), Via dell'Orsina n. 7/C, per l'attività di "riparazione carrozzerie di autoveicoli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via dell'Orsina n. 7/C, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.	

EMISSIONE N. E2 CALDAIA A GASOLIO P=232 kWt – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E3 GRIGLIATO ASPIRANTE DI CARTEGGIATURA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.	

- Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- i camini di emissione E1 ed E3 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- f) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo;
- g) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- h) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- i) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- j) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) la data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- n) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- o) le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- p) l’attività di verniciatura, di asciugatura ed essiccazione dei prodotti vernicianti, di stuccatura, di lavaggio pezzi ed attrezzature devono essere svolte nell’impianto di cui all’emissione E1, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; fermo restando il rispetto dei limiti imposti per E1 e fatto salvo quanto prescritto al punto v), il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni;
- q) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, stucco e diluenti, comprensivo del prodotto per il lavaggio dei pezzi e delle attrezzature, pari a 3,5 kg/giorno, per un input annuo massimo di COV pari a 452 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto r);
- r) le ore di funzionamento dell’emissione E1, i consumi di prodotti vernicianti, stucco e diluenti (compresi quelli per il lavaggio di pezzi ed attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- s) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare 60 giorni;

- t) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- u) Il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- v) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio a ciascuna emissione E1 ed E3 effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose miranti alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti;
- w) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta a una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; **tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;**

3. di fare salvo che il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica

norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.